

XII SEDUTA**GIOVEDÌ 1 OTTOBRE 1953****Presidenza del Presidente CORRIAS ALFREDO****INDICE**

	Pag.
Comunicazioni del Presidente e varie:	
CRESPELLANI, Presidente della Giunta	195
GARDU	196
COLIA	196
Dimissioni del consigliere Pazzaglia:	
PRESIDENTE	194-195
CRESPELLANI, Presidente della Giunta	194
Disegni e proposte di legge	
(Annunzio di presentazione)	193
Interpellanze:	
(Annunzio)	210
(Svolgimento):	
CANALIS	208-209
FILIGHEDDU, Assessore ai Trasporti	208
Interrogazioni:	
(Annunzio)	209
(Svolgimento):	
COSTA, Assessore all'agricoltura e foreste	206
COLIA	207
Per l'esame di un disegno di legge:	
CRESPELLANI, Presidente della Giunta	209
Proteste elettorali avverso le elezioni dei Consiglieri Campus e Gottoni (Discussione e rinvio della discussione):	
PRESIDENTE	196-206
MELIS, relatore	196-200-203
PINNA	196-198-199
ASQUER	198-206
MILIA	199-206
CAPUT	202-205-206
SERRA	204
CRESPELLANI, Presidente della Giunta	205

La seduta è aperta alle ore 17,30.

BERNARD, Segretario, dà lettura dei processi verbali delle due sedute precedenti, che sono approvati.

Presentazione di disegni e proposte di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni e proposte di legge:

dalla Giunta regionale:

«Convalidazione dei D.P.G. 2 settembre 1952, numero 24; 15 novembre 1952, numero 12018/985; 24 novembre 1952, numero 37, relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1952» (8);

«Erogazione di contributi per le gestioni iniziali degli ospedali e degli ambulatori» (9);

«Protezione delle acque pubbliche contro l'inquinamento da rifiuti di lavorazioni industriali» (10);

«Istituzione dell'Ente Fiere e Mostre della Sardegna» (11);

«Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 maggio 1951, numero 21» (12);

«Nuove norme sostitutive della legge regionale 25 giugno 1952, numero 17» (13);

«Provvedimenti per opere, manifestazioni e propaganda turistica» (14);

«Provvidenze dirette a promuovere e favorire gli studi, le ricerche e le pubblicazioni nel settore

II LEGISLATURA

XII SEDUTA

1 OTTOBRE 1953

dell'attività mineraria e della valorizzazione dei prodotti minerari» (15);

«Provvidenze dirette a promuovere e favorire gli studi, le ricerche e le pubblicazioni interessanti l'industria e il commercio» (16);

«Disposizioni integrative delle leggi regionali 7 dicembre 1949, numeri 6 e 7» (17);

«Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda per l'anno 1953» (18);

dal consigliere Casu:

«Sistemazione, ricostituzione, e manutenzione delle strade rurali» (2);

dal consigliere Serra:

«Incremento del credito agrario in Sardegna» (3);

dalla 4ª Commissione permanente legislativa:

«Incremento del credito agrario in Sardegna» (4);

dai consiglieri Colia, Asquer, Fiori, Sanna, Zucca:

«Costituzione dell'Ente Sardo per case ai lavoratori» (5);

«Costituzione di una tassa sui minerali e sui metalli prodotti in Sardegna a favore dei Comuni minerari» (6);

dai consiglieri Lay, Borghero, Marras:

«Istituzione di una tassa sui minerali e sui metalli prodotti in Sardegna per la rinascita dei Comuni minerari» (7);

dai consiglieri Casu, Cadeddu, Fancello, Serra, Zucca:

«Proposte di storni e di stanziamenti per i bilanci 1952 e 1953» (19).

Dimissioni del consigliere Pazzaglia.

PRESIDENTE. Comunico che in data 3 settembre l'onorevole Pazzaglia mi ha fatto pervenire una lettera di dimissioni. Se ne dia lettura.

BERNARD, *Segretario:*

«Come ho avuto l'onore di preannunziarle verbalmente, per esigenze di lavoro ho trasferito il mio domicilio a Milano, e poichè la nuova residenza non mi consentirebbe di continuare a svolgere con la necessaria compiutezza il mandato affidatomi dagli elettori, ritengo doveroso rassegnare le dimissioni da consigliere regionale della Sardegna per lasciare ad altri l'onore e l'onere dell'impegno. E' appena il caso di aggiungere che, date le ragioni determinanti, le dimissioni sono ovviamente irrevocabili, per cui prego l'onorevole Consiglio volerle senz'altro accogliere. Ringrazio lei, onorevole Presidente, ed i colleghi tutti del Consiglio per la considerazione e la stima sempre dimostratami al di sopra di ogni divergenza politica e, nel rinnovarle il mio deferente e cordiale saluto di commiato, la prego estenderlo ai colleghi che la ristrettezza del tempo a mia disposizione non mi ha consentito di salutare prima della partenza.

Con l'impegno, da buon sardo, di mantenere sempre alto il nome della nostra cara Isola, vivamente la ossequio. Mario Pazzaglia».

PRESIDENTE. Sulle dimissioni dell'onorevole Pazzaglia mi pare che il Consiglio non possa nulla eccepire, poichè le ragioni esposte si impongono alla considerazione ed all'accettazione. Perciò, se non vi sono obiezioni da fare, io propongo che si dia atto delle dimissioni dell'onorevole Pazzaglia, riservandomi di passare alla competente Commissione, la Giunta delle elezioni, le comunicazioni del caso perchè si proceda alla sostituzione. Nessuno chiede la parola? Il Consiglio prende atto delle dimissioni dell'onorevole Pazzaglia.

CRESPELLANI, *Presidente della Giunta.*
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRESPELLANI, *Presidente della Giunta.*
Mi pare che sia doveroso che io interpreti i sentimenti dell'intero Consiglio nel rivolgere all'onorevole Pazzaglia il nostro saluto, che si accompagna al rammarico di vederlo allonta-

nare, perchè noi tutti abbiamo in lui apprezzato un uomo sì di parte, ma che ha sempre portato in quest'Aula uno spirito di serenità e di nobiltà. A lui porghiamo i migliori auguri per la nuova attività che va a svolgere lontano dall'Isola.

PRESIDENTE. Mi farò interprete del desiderio espresso dall'onorevole Presidente della Giunta inviando all'onorevole Pazzaglia i saluti e le espressioni di augurio di tutto il Consiglio.

Comunicazioni del Presidente e varie.

PRESIDENTE. La Giunta del regolamento è stata convocata e, durante la seduta relativa, è stata prospettata da alcuni componenti l'opportunità che tutti i consiglieri siano invitati a regolarsi nel modo con cui ci si regola in tutte le altre Commissioni consiliari, nel senso che ciascun consigliere che lo ritenga opportuno possa far pervenire alla Giunta del regolamento eventuali proposte di modificazioni, aggiunte, eccetera, delle quali essa Giunta dovrà tenere conto nel momento in cui esaminerà — prima in un comitato ristretto, poi in seduta plenaria — le modificazioni da apportare al nostro regolamento interno.

E' pervenuto alla Presidenza ed è stato distribuito agli onorevoli consiglieri il disegno di legge numero 18, presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze, il 23 settembre 1953, concernente «Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda per l'anno 1953». Questo disegno di legge è stato trasmesso alla seconda Commissione (finanze), la quale, in data di ieri, ha fatto pervenire una comunicazione con la quale si partecipa che la medesima ha approvato a maggioranza il disegno di legge, aderendo senz'altro alle considerazioni fatte nella relazione che lo accompagna. Data la materia, e data l'evidente urgenza di decidere su questo disegno di legge, io vorrei pregare l'onorevole Consiglio di consentire che la discussione dello stesso abbia luogo nella seduta di domani.

Penso che, per la specialità della materia, non

sia necessario un lungo lasso di tempo tra la trasmissione ai consiglieri e la discussione in aula, per cui mi pare che quest'ultima potrebbe senz'altro aver luogo domani. Poichè nessuno ha osservazioni da fare, rimane inteso che all'ordine del giorno di domani sarà incluso questo disegno di legge.

Sono pervenute alla Presidenza numerosissime interrogazioni ed interpellanze. Siamo già arrivati al numero di quaranta, e dobbiamo constatare che, mature per la discussione, ne abbiamo soltanto tre. Io penso che sia il caso, in apertura della nostra sessione, ed all'inizio della nostra attività, di rivolgere una particolare preghiera all'onorevole Presidente della Giunta e a tutti gli onorevoli Assessori affinché, nell'esplicazione di questa parte della nostra attività, si proceda con la maggiore speditezza possibile. Dico ciò non soltanto per ragioni di carattere formale, per l'adempimento cioè delle disposizioni contenute in materia nel nostro regolamento, ma anche per motivi di sostanza: superato, infatti, un certo limite di tempo, l'interrogazione non è più attuale, e sarebbe inutile che i consiglieri eccitassero l'attenzione della Giunta per udire poi, a notevole distanza di tempo, una risposta che non ha più il sapore dell'attualità.

Rendo noto che seguiremo, d'ora in avanti, questo sistema: per evitare, come è accaduto, di dover mantenere inutilmente interpellanze e interrogazioni all'ordine del giorno per parecchio tempo, daremo comunicazione diretta soltanto di quelle interpellanze e interrogazioni per le quali ci sia pervenuta notizia da parte dell'organo interrogato ai fini della discussione, in modo che l'interessato conosca la data in cui avrà luogo la risposta.

CRESPELLANI, Presidente della Giunta. Ora non ricordo, con precisione, il numero delle interrogazioni, ma ho l'impressione che per alcune di esse sia stata chiesta risposta scritta e che questa sia stata già data; cosicchè non si tratterebbe più di quaranta.

PRESIDENTE. Quaranta è il numero delle interrogazioni presentate.

CRESPELLANI, Presidente della Giunta.

II LEGISLATURA

XII SEDUTA

1 OTTOBRE 1953

E sicuramente qualcuna è stata già evasa. Comunque, do assicurazione che, in materia, rivolgerò la più viva attenzione al fine della massima sollecitudine possibile.

PRESIDENTE. Onorevole Gardu, l'Assessore onorevole Filigheddu sarebbe pronto a rispondere alla sua interrogazione circa il Museo del Costume.

GARDU. Ringrazio.

COLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLIA. Signor Presidente, se permette, vorrei richiamare ancora una volta la sua attenzione e quella del Presidente della Giunta sull'attuazione della legge numero 10, che concerne la Commissione di indagine per le miniere, legge che è stata pubblicata il 18 giugno e che attende ancora di essere resa operante.

PRESIDENTE. E' questione di giorni. La Commissione sta per essere nominata: il relativo decreto verrà poi emanato dal Presidente della Giunta.

COLIA. Ringrazio.

**Discussione e rinvio della discussione
sulle proteste elettorali avverso le elezioni
dei consiglieri Campus e Cottoni.**

PRESIDENTE. Sono pervenute a questa Presidenza le conclusioni della Giunta delle elezioni in merito ai ricorsi contro l'elezione dei consiglieri Campus e Cottoni.

Essa Giunta, a conclusione dei suoi lavori, ha presentato, in sintesi, le seguenti decisioni: «La Giunta delle elezioni dichiara la propria competenza, a norma dell'articolo 22 del regolamento interno del Consiglio regionale, approvato nelle sedute dal 31 agosto al 9 settembre 1949, ad indagare, ancorchè non vi sia protesta, se nell'eletto manchi alcuna delle condizioni richieste dalla Costituzione o alcuna delle qualità richieste dallo Statuto o dalle leggi.

Decide che per l'avvocato Campus non manca

alcuna delle condizioni richieste dalla Costituzione o delle qualità richieste dallo Statuto o dalle leggi».

Per quanto riguarda il reclamo contro l'elezione dell'onorevole Cottoni la Giunta dichiara: «non doversi dare luogo alla procedura prevista dall'articolo 22 del regolamento, e propone al Consiglio di deliberare in conformità».

Sulle conclusioni relative alle due proteste dovrà pronunciarsi il Consiglio, a norma dell'articolo 24 del nostro regolamento. Penso che la decisione possa essere preceduta da una discussione, ove si ritenga necessario.

MELIS, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELIS, *relatore*. Prendo la parola unicamente per precisare che la Giunta delle elezioni, sul ricorso avverso all'elezione dell'avvocato Cottoni, ha pronunciato due decisioni: una che «dichiara nullo il reclamo del dottor Bianchina e propone al Consiglio di deliberare in conformità»; l'altra è quella che lo stesso onorevole Presidente ha già letto.

PRESIDENTE. Sì, è esatto, sono due punti distinti.

PINNA. Domando di parlare sulla questione relativa al reclamo avverso l'elezione dell'avvocato Cottoni.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Presidente della Giunta delle elezioni avrebbe avuto motivo di chiedere la parola per dire che io che sono componente di essa Giunta, non ho voluto apporre la mia firma a quella che è stata chiamata la decisione della Giunta delle elezioni sul caso Cottoni. Io non approvo il sistema che è stato seguito nello stendere questa che ci si ostina a chiamare ancora decisione della Giunta delle elezioni; ed è per questo che qui dichiaro di aver firmato, quasi senza avvedermene, le altre due.

Ora, quando ho letto la decisione che interes-

II LEGISLATURA

XII SEDUTA

1 OTTOBRE 1953

sava me ed il mio Gruppo, ho notato che detta decisione era stata stesa quasi, anzi senz'altro, in forma di sentenza; sembrava che spettasse alla Giunta delle elezioni di decidere, e non al Consiglio regionale.

L'articolo 24 del regolamento interno del Consiglio è chiarissimo: «Le sedute della Giunta saranno pubbliche; le sue conclusioni motivate saranno comunicate al Consiglio che delibererà». E' chiaro, ed era chiaro anche allora, che la decisione vera e propria, la deliberazione, la sentenza, se così si vuol dire, è competenza esclusiva del Consiglio, e non della Giunta; la Giunta delle elezioni non doveva fare altro che comunicare al Consiglio le sue conclusioni motivate, proporre al Consiglio il da farsi; ed al Consiglio spettava la decisione, la sentenza, la deliberazione, come è detto nel regolamento interno. Ecco perchè mi sorprende la forma nella quale è stata redatta questa conclusione motivata, anche perchè io non condivido il parere di alcuni componenti della Giunta delle elezioni.

Io mi permetto in questa sede, onorevoli colleghi, di fare quelle osservazioni e di ripetere quei dati che non sono contenuti nella relazione, quelle osservazioni che nella Giunta delle elezioni noi abbiamo fatto. Noi riteniamo supremamente ingiusta la conclusione motivata che ha dichiarato addirittura irricevibile il ricorso del dottor Bianchina avverso l'elezione dell'avvocato Cottoni, sotto lo specioso motivo che il reclamo del dottor Bianchina sarebbe privo di una condizione che il regolamento interno prevede all'articolo 18: mancherebbe, cioè (il reclamo del dottor Bianchina) dell'autentica della firma. Eppure nel suo esposto il dottor Bianchina dice chiaramente di voler protestare ai sensi dell'articolo 14 della legge numero 1962, del 1948; e quella è una legge, non è un regolamento interno. L'articolo 14 di quella legge non fa obbligo alcuno di autenticare la propria firma in caso di reclamo, di protesta. Ecco perchè a me sembrava e sembra una cosa stupefacente che il ricorso del dottor Bianchina sia stato dichiarato irricevibile, non sia stato neppure esaminato nel merito poichè mancante dell'autentica della firma; e ciò, nonostante che il dottor Bianchina, per bocca di un componente della Giunta delle elezioni, a mio mezzo

cioè, si sia dichiarato pronto a ratificare quel reclamo, quella protesta, a confermare di presenza quella protesta, avallando il testo, la lettera di quel ricorso. Eppure il precedente è stato costituito proprio dalla Giunta delle elezioni nell'esame del ricorso avverso all'elezione dell'avvocato Campus, perchè è stato preso in esame, di quel ricorso, il merito, ancorchè la firma del reclamante fosse non autenticata.

Io non credo che si possa fare distinzione fra il ricorso *ex* articolo 18, e il ricorso, o segnalazione, *ex* articolo 22 del regolamento. La Giunta delle elezioni ha voluto prendere in esame il ricorso avverso l'elezione dell'avvocato Campus considerandolo una segnalazione, una eccitazione di quelli che sono i poteri d'ufficio della Giunta delle elezioni.

Si è detto che la Giunta delle elezioni doveva, d'ufficio, *ex* articolo 22, dietro segnalazione di una tale Aime che aveva protestato contro l'elezione dell'avvocato Campus, prendere in esame il merito di quella segnalazione; e così ha fatto. Lo stesso metro non è stato usato per il ricorso fatto dal dottor Bianchina, perchè si è voluto anche qui distinguere speciosamente tra questione di interesse pubblico o di diritto pubblico, e questione di interesse privato; e siccome il ricorso del dottor Bianchina comportava una questione di interesse soltanto privato, e non pubblico, è stato dichiarato irricevibile e non esaminabile, neppure alla luce dell'articolo 22 che dà alla Giunta anche i poteri di indagine d'ufficio, spontanea. A me pare, e lo sottolineo ancora una volta, che la Giunta delle elezioni si sia fatta guidare un pò troppo dall'interesse politico; a me pare che, per troppe preoccupazioni di carattere politico — non dico personali, perchè legami di amicizia abbiamo tanto con il ricorrente quanto con l'eletto —, la Giunta delle elezioni non abbia esaminato il ricorso alla luce della legge, che è quella che ho citata e che non fa obbligo di autenticare la firma.

Noi abbiamo sostenuto, peraltro, che un terzo non ha l'obbligo di conoscere il regolamento interno; un terzo, come tutti i cittadini, ha l'obbligo di conoscere soltanto la legge. Ebbene, la legge non fa obbligo di autenticare la firma, così come dispone il regolamento interno. Il regolamento interno — noi abbiamo sostenuto —

non può abrogare, non può derogare, non può aggiungere o togliere nulla ad una legge. Il regolamento interno regola i lavori interni di questo Consiglio, ed i terzi non hanno, nel modo più assoluto, l'obbligo di conoscerlo. Quando chichessia redige un ricorso deve attenersi alla legge, alle norme che la legge contiene, e quelle sole deve osservare; soltanto quelle il dottor Bianchina aveva l'obbligo di seguire, e quelle ha seguito.

Io chiedo, a conclusione di questo mio breve intervento, che il Consiglio regionale non tenga conto delle conclusioni della Giunta delle elezioni; esamini il ricorso del dottor Bianchina, e, se questo risulterà fondato, proceda all'annullamento dell'elezione dell'avvocato Cottoni.

ASQUER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASQUER. Onorevole Presidente del Consiglio, a nome della Giunta delle elezioni devo respingere fermamente, decisamente, le insinuazioni fatte dall'onorevole Pinna. La Giunta delle elezioni non si è fatta guidare da altro che dal desiderio di rendere giustizia; avrà potuto sbagliare, ma nulla autorizza l'avvocato onorevole Pinna a dire che la Giunta delle elezioni si è fatta guidare da ragioni personali o, tanto peggio, politiche. La Giunta delle elezioni ha creduto, decidendo come ha deciso, di applicare rigorosamente il regolamento e le leggi. L'onorevole Pinna si lamenta che la Giunta delle elezioni abbia preso delle decisioni, e che in queste decisioni non si sia fatto cenno del suo parere. Ora, a me pare, con tutta l'amicizia che mi lega all'onorevole Pinna, che questo rilievo l'avrebbe potuto fare in seno alla Giunta delle elezioni, poichè, se veramente la Giunta delle elezioni era su una via sbagliata, essa sarebbe stata lietissima di essere corretta dall'onorevole Pinna. Ma oggi che la decisione è firmata, venire a dire che formalmente non è perfetta, me lo consenta, onorevole Pinna...

PINNA. Quando glielo dovevo dire, quando non era stata fatta?

ASQUER. Ella, è vero, al momento della firma, ha detto: « Non firmo, perchè nella decisione Cottoni non si è detto quello che pensavo io »; ma non ha detto affatto: « Voi non potete decidere ». Ed allora io mi permetto di ricordare all'onorevole Pinna la natura delle funzioni della Giunta delle elezioni. Una larga corrente ritiene che la Giunta delle elezioni sia un organo giurisdizionale e che la sua decisione abbia tutte le qualità di una sentenza. Questo è il parere dell'autore più accreditato in materia di diritto parlamentare, cioè del Mohrhoff, che dice: « La Giunta è un organo giurisdizionale e funziona come una Camera di consiglio », anche se la sua decisione non sia definitiva, perchè la sanzione definitiva è demandata alle Camere.

Se anche non si volesse arrivare ad ammettere un tale carattere di organo giurisdizionale e conseguentemente giungere al concetto di sentenza, noi non possiamo negare che la Giunta delle elezioni emana la sua decisione dopo un vero e proprio procedimento. Infatti, la Giunta delle elezioni ha il dovere di sentire le parti, le parti possono essere assistite da un avvocato, le udienze sono pubbliche, la Giunta delle elezioni può assumere testimoni, esaminare documenti, ammettere tutte quelle prove che sono ammesse dal diritto processuale, come il giuramento e la consulenza tecnica. Pertanto, la Giunta delle elezioni non può considerarsi una delle solite Commissioni, che emanano un semplice parere; la Giunta delle elezioni emana una vera e propria decisione, e siccome questa decisione, come vi dicevo, è il risultato di un procedimento, è naturale che, anche se non costituisca una vera e propria sentenza, della sentenza debba avere almeno la forma, specialmente per quanto riguarda la motivazione, e, per ragioni ovvie, la serietà del come essa stessa è stata formata.

Questo non è il caso che ci preoccupa, perchè noi non abbiamo fatto nessun apprezzamento di merito sulla persona dell'onorevole Cottoni; ma potrebbe anche darsi che la Giunta delle elezioni si dovesse occupare di addebiti personali. In tale caso le piacerebbe, onorevole Pinna, che nella sentenza si dicesse che il consigliere Tizio ha espresso questo parere, il consigliere Caio, sul tale suo collega, ha espresso quest'altro apprezzamento? La decisione è una decisione col-

II LEGISLATURA

XII SEDUTA

1 OTTOBRE 1953

legiale; non sarà una vera e propria sentenza, ma è un qualche cosa di simile. E non è mai, insomma, la sentenza mera somma di pareri diversi: è sintesi, decisione collettiva del collegio, e nessuno dovrebbe riferire su ciò che è avvenuto in seno alla Camera di consiglio.

PINNA. Ma se le sedute sono pubbliche!

ASQUER. Ora, l'onorevole Pinna lamentava che nella decisione non sia stata inserita la sua opinione; rispettabilissima opinione che, tuttavia, ci è sembrato inutile riportare.

E che la Giunta delle elezioni non abbia soltanto la funzione di dare pareri, è dimostrato dal regolamento della Camera in materia: per ciascuna elezione la Giunta delibera a maggioranza; nel caso di parità di voti si intende ammessa la convalida. Se l'elezione è convalidata, ne è data immediata comunicazione alla Presidenza della Camera. Quindi è una decisione, è una decisione in Camera di consiglio, ma è una decisione. Ora la decisione noi l'abbiamo sottoposta al Consiglio; il Consiglio potrà accettarla o respingerla, ma per quanto riguarda la forma non c'è nulla da dire, specie per quanto riguarda il caso Cottoni.

Ebbene, se l'onorevole Pinna avesse letto meno affrettatamente la decisione, avrebbe notato che essa dice: « La Giunta dichiara nullo il reclamo del dottor Bianchina e propone al Consiglio di deliberare in conformità ». E non è quello che chiede l'onorevole Pinna? La Giunta propone che il Consiglio si esprima, deliberi in conformità.

Per quanto riguarda — e questo lo debbo dire — l'appunto fatto sulla differenza di procedura seguita per il ricorso Campus e per il ricorso Bianchina, debbo rilevare che si tratta di materie completamente diverse e, quindi, di due procedimenti diversissimi. Uno è procedimento che riguarda la regolarità dell'elezione, e deve essere fatto su iniziativa di un elettore, che deve presentare il ricorso debitamente autenticato; l'altro riguarda invece solo l'esame della mancanza di qualche qualità nell'eletto. Ora, quando manca una qualità non c'è bisogno di un ricorso, di una denuncia: la stessa Giunta delle elezioni può esaminare, d'uffi-

cio, se veramente a questo eletto manchi una delle qualità previste dalla legge. Noi dobbiamo convalidare l'elezione o proporre l'annullamento dell'elezione. Ora, la Giunta delle elezioni, nel caso Campus, si è decisa ad esaminare se, per caso, nell'onorevole Campus mancasse una delle condizioni per essere eletto — e tale era l'oggetto del reclamo —; ma questo non poteva farsi in relazione al ricorso del dottor Bianchina poichè in esso si lamentava, non che mancasse una delle qualità previste dalla legge, ma che, durante le elezioni, si fossero fatte delle operazioni non perfettamente regolari, cioè si sarebbero attribuiti all'onorevole Cottoni dei voti che dovevano essere attribuiti a Bianchina o ad altro candidato. Questione, come si vede, completamente diversa. La Giunta delle elezioni non poteva d'ufficio esaminare un tale ricorso, doveva non esaminarlo, perchè non aveva competenza per farlo.

Comunque, sul merito non discuto: il Consiglio è arbitro di rigettare le decisioni della Giunta; ma respingo, per l'ultima volta, l'accusa fatta che la Giunta si sia fatta guidare da criteri non esclusivamente giuridici.

MILIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILIA. Voglio dire due parole sulle decisioni della Giunta delle elezioni relativamente al ricorso presentato dal dottor Bianchina contro l'elezione dell'avvocato Cottoni. E preciso: vorrei, sinceramente, che gli onorevoli colleghi esaminassero con la massima attenzione il quesito che è stato sottoposto all'esame della Giunta delle elezioni, di cui io ho l'onore di fare parte, perchè si tratta di una decisione che, indiscutibilmente, avrà delle conseguenze in un domani, quando cioè, o prima o dopo le prossime elezioni, altri ricorsi, come sempre accade, saranno presentati. Si tratta di corretta interpretazione, come al solito, ma non dell'interpretazione del regolamento, bensì dell'interpretazione dei principi vigenti nel campo, diremo, del diritto puro, di quelle cioè che sono le basi generali, le linee generali del diritto costituito. Al nostro Gruppo non interessa che l'onorevole

II LEGISLATURA

XII SEDUTA

1 OTTOBRE 1953

Cottoni sia confermato consigliere o che subentri il dottor Bianchina. Ed io debbo riconoscere, sinceramente, che la Giunta ha discusso pienamente, serenamente, come sempre, ed ha ritenuto, nella sua maggioranza, di prendere la decisione che ha preso.

Il quesito è questo: che cosa prescrive la legge perchè un ricorso presentato alla Giunta delle elezioni sia valido? Prescrive che il ricorso sia presentato entro un dato periodo di tempo, che quel ricorso sia presentato alla Corte d'Appello (che provvede alla trasmissione del ricorso stesso alla Presidenza del Consiglio), che quel ricorso sia sottoscritto dalla persona stessa che il ricorso ha steso e presentato. Ora, il dottor Bianchina ha presentato il ricorso. Lo ha presentato nei termini voluti dalla legge, all'organo stabilito dalla legge e lo ha sottoscritto così come la legge, all'articolo 14, dispone espressamente. Qui si discute se la firma apposta dal dottor Bianchina dovesse essere autenticata ai sensi dell'articolo 18 del regolamento interno del Consiglio, e cioè se l'autentica, di cui parla esso articolo 18, sia richiesta a pena di nullità del ricorso ovvero sia semplicemente una formalità voluta dal nostro Consiglio al solo fine di accertare se la firma corrisponda realmente alla persona cui si riferisce.

Mi spiego meglio: il dottor Bianchina è un cittadino qualunque — io non faccio questa discussione nè a favore di Bianchina nè a favore di Cottoni, poichè nel merito può anche darsi che voteremo in favore di Cottoni — il dottor Bianchina, dicevo, è un cittadino qualunque, il quale è tenuto a conoscere le leggi e basta, dato che non esiste nessuna norma che gli imponga di conoscere regolamenti interni di un qualunque organo collegiale, sia esso anche il nostro Consiglio. Ora, onorevoli colleghi, la legge che cosa imponeva al dottor Bianchina o ad un cittadino qualsiasi? Che quel ricorso, oltre che nei termini stabiliti, venisse inviato all'autorità competente e sottoscritto. Ed allora — avendo ottemperato a questi doveri — come si fa ad affermare che non essendo stato rispettato l'articolo 18 del regolamento interno del Consiglio il ricorso stesso è nullo?

Io mi pongo questa domanda: una legge in senso formale, sostanziale, creata, cioè appro-

vata dal Parlamento, sottoscritta dal Capo dello Stato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* (questa è la « legge »), da quale altra disposizione può mai essere abrogata? Evidentemente soltanto ed esclusivamente da un'altra legge in senso formale e sostanziale. Solo una legge può abrogare un'altra legge; una legge può richiamare nel suo seno un'altra disposizione, nel qual caso questa disposizione, appunto perchè espressamente richiamata, fa parte della legge stessa. Nel nostro caso, invece, vi è un regolamento interno — e questa è la tesi che ho sostenuto in seno alla Giunta delle elezioni — che può regolare l'attività dell'organo al quale si riferisce. Un regolamento interno, dunque, che può disciplinare solo la nostra attività di consiglieri regionali, l'attività della Giunta, l'attività del Presidente del Consiglio, ma che non può, in modo alcuno, imporre doveri ed obblighi a terze persone, perchè, per disposizione di legge, i terzi, cioè i cittadini, debbono conoscere esclusivamente la legge e non i regolamenti interni. Un cittadino sarebbe tenuto a conoscere il nostro regolamento soltanto se a questo regolamento noi avessimo dato il crisma, la forma della legge, ottemperando a tutte quelle formalità a cui ottemperiamo quando vogliamo che una nostra decisione sia consacrata in legge, cioè diventi imperativa per tutti, debba essere rispettata da tutti. In questo caso non è così, mi sembra evidente.

Badate: la questione esula da quello che è il ricorso del dottor Bianchina contro l'avvocato Cottoni. E' una questione di diritto, importantissima, è una questione che può avere delle conseguenze. Io prego tutti di volerla esaminare con la massima attenzione perchè ritengo, onestamente, che la decisione della Giunta sia errata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MELIS, *relatore*. Prendo la parola, come relatore, per replicare all'onorevole Milia. Nessuno contesta la buona fede dell'onorevole Milia. Ciascuno di noi, nella Giunta delle elezioni, ha operato con la medesima sensibilità verso tutti i quesiti in discussione, e con uguale

II LEGISLATURA

XII SEDUTA

1 OTTOBRE 1953

buona fede. Sono anche d'accordo con lui quando dice che la decisione del Consiglio, in questo caso, assume una particolare importanza, proprio perchè si tratta di una questione di principio, dell'interpretazione che il Consiglio dà alle norme che esso stesso Consiglio si è dato.

Ed allora, entrando nel merito, io farò rapidamente cenno del contenuto della mia relazione, da cui, evidentemente, non mi posso discostare nella sostanza e nelle conclusioni. Ho fatto riferimento alla legge 12 dicembre 1948, numero 1462, e, particolarmente, all'articolo 14, in cui si afferma esplicitamente che « spetta al Consiglio regionale la convalida dei propri membri ». Ora, il Consiglio regionale deve spiegare la sua attività, regolare i propri lavori e le proprie procedure secondo la disciplina del proprio regolamento, regolamento che non capricciosamente il Consiglio regionale si è dato, ma che è previsto dalla legge costituzionale numero 3 che è, per l'appunto, la legge fondamentale dell'autonomia della Sardegna: lo Statuto speciale. All'articolo 19 infatti è detto che il Consiglio regola, disciplina i propri lavori secondo il regolamento interno che esso Consiglio adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti. E' chiaro il rilievo preminente che assume, starei per dire di fronte alla stessa attività legislativa, l'approvazione del regolamento interno del Consiglio, approvazione per la cui validità è prescritta dallo Statuto una maggioranza qualificata qual'è quella assoluta.

Ora, nel nostro regolamento, come del resto è detto nella relazione che accompagna la decisione della Giunta delle elezioni sul ricorso o sulle segnalazioni contro l'elezione dell'avvocato Campus, due sono i procedimenti che possono esperirsi per l'annullamento di un'elezione. Uno è quello previsto dall'articolo 17 e si riferisce esclusivamente a vizio di operazioni elettorali; l'altro, quello previsto dall'articolo 22, che invece si riferisce alla mancanza, nell'eletto, dei requisiti e delle qualità richiesti dalla Costituzione, dallo Statuto speciale per la Sardegna e dalla legge. Perciò, la Giunta delle elezioni ha esaminato, nella dovuta successione, i due possibili casi di annullamento: vizio delle operazioni elettorali e mancanza dei requisiti e delle qualità. Il ricorso del dottor

Bianchina era riferito solamente a vizio delle operazioni elettorali, non a mancanza di requisiti e di qualità nell'eletto. La Giunta delle elezioni ha ritenuto di esprimere parere negativo circa l'ammissibilità alla procedura dell'articolo 22, non mancando manifestamente nell'eletto consigliere Cottoni, alcuna delle qualità richieste dall'articolo 22. Questo è il motivo per cui il secondo procedimento non è stato esperito.

Restava il primo. Per il primo procedimento è prescritta una serie di norme: la prima è proprio quella contenuta nell'articolo 18 del regolamento. In esso articolo 18 è chiaramente, è esplicitamente, è tassativamente prescritto che: « Le proteste elettorali debbono essere firmate o da cittadini del collegio o da candidati che vi ottennero voti: le firme dovranno essere legalizzate dal notaio o dal Sindaco del Comune ove i firmatari hanno domicilio o di uno dei Comuni del collegio cui si riferisce l'elezione ». Ora si tratta di decidere, con un atto del Consiglio, sulla validità del regolamento che il Consiglio si è dato. Non è inopportuno ricordare che questo regolamento il Consiglio ha voluto esemplare sul regolamento della Camera dei deputati. Questa è una assemblea legislativa, che nell'ambito della sua competenza o delle sue competenze, ha potere, per l'appunto, di emanare norme, leggi, così come su una sfera più ampia, evidentemente, ha potere di fare la Camera dei deputati. Era perciò naturale che il primo Consiglio regionale seguisse, come esempio, come norma e disciplina della sua attività, quella traccia che decenni di esperienza, attraverso tutta l'attività della Camera dei deputati in periodo democratico, avevano mostrato come la migliore. Ebbene, il regolamento della Camera dei deputati e, più in particolare ancora, il regolamento interno della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati — e ad entrambi fa riferimento anche il nostro regolamento, — stabiliscono, per l'appunto, le norme che io ho ora citato. Norme che noi da quei due regolamenti abbiamo tratto. Sulla base di questo regolamento interno della Camera e della Giunta delle elezioni hanno operato per decenni i massimi

II LEGISLATURA

XII SEDUTA

1 OTTOBRE 1953

rappresentanti del popolo italiano, attraverso le decisioni della Camera dei deputati.

Il fatto che l'articolo 66 della Costituzione demandi alla Camera dei deputati la convalida dei propri membri, è in perfetta analogia con la disposizione contenuta nell'articolo 14 della legge elettorale, che demanda al Consiglio regionale la convalida dei propri membri. La procedura seguita dalla Camera per la convalida è la stessa che noi prevediamo nel nostro regolamento per la convalida dei nostri consiglieri. Nè il regolamento interno della Camera dei deputati, nè quello interno della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, nè hanno la struttura formale nè i crismi delle leggi formali, così come vorrebbe il collega onorevole Milia; il che non ha impedito, attraverso, ripeto, decenni di attività parlamentare, che quelle norme avessero e mantenessero intero il loro valore, anche nei confronti dei terzi, i quali, evidentemente, dovendo entrare in rapporti con l'organo che ha il potere di giudicare e deliberare su quelle materie, hanno anche l'onere di uniformarsi, prendendone conoscenza, alla procedura che quell'organo ha stabilito per decidere sulle materie stesse.

Queste sono sostanzialmente le ragioni che hanno indotto la maggioranza della Giunta delle elezioni ad adottare quella certa decisione ed a proporre al Consiglio analoga deliberazione. E' chiaro che la decisione definitiva del Consiglio acquista un rilievo ed un'importanza salienti, proprio perchè si tratta di rispondere al quesito: se il Consiglio si sia dato un regolamento perchè alla prima occasione il Consiglio stesso lo calpesti, oppure se si sia data una norma alla quale intende attenersi. E questo varrà come indicazione, come norma, anche per i terzi che in avvenire avessero da esperimentare procedure previste in esso regolamento.

CAPUT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Nè ha facoltà.

CAPUT. Do per ammesso, senza concedere, per pura comodità di discussione, che sussista la nullità dichiarata dalla Giunta delle elezioni.

ni. Do per ammesso l'assurdo, perchè do per ammesso che il dottor Bianchina, senza aver legale conoscenza della norma di cui all'articolo 18 del regolamento interno del Consiglio, dovesse sapere che per la validità del suo reclamo era necessaria l'autentica della sua firma. Do per ammesso l'assurdo, perchè do per ammesso che si possa parlare, come si parla nella decisione della Giunta delle elezioni, di «nullità implicita» in contrasto con un principio generale dell'ordinamento giuridico al quale nessuna legge si sottrae, neanche la legge elettorale: non c'è nullità se non è dalla legge espressamente dichiarata. Do per ammesso tutto questo, per un momento: la nullità sussiste, sono fondate le ragioni sulle quali la Giunta delle elezioni basa il suo parere di nullità.

Ebbene, solo per questo credete, egregi colleghi, che possa essere accettata la decisione, chiamiamola così se vi piace, della Giunta delle elezioni? No, perchè la Giunta delle elezioni — caro collega Asquer, tu puoi essere maestro in apprezzamenti di questa natura — non pronuncia alcuna decisione, non ha alcun potere giurisdizionale, la sua non è una decisione nè nella sostanza nè nella forma. Infatti, il regolamento interno del Consiglio fissa i poteri della Giunta delle elezioni nell'esame di una contestazione elettorale. C'è l'articolo 22 nel quale si dice: «La Giunta delle elezioni propone al Consiglio l'annullamento dell'elezione». Ed inoltre c'è l'articolo 24 che aggiunge: «Il Consiglio delibererà». Ed allora io vi pongo, egregi colleghi, questo quesito: supponete, per un momento (e potete bene fare una tale ipotesi, poichè voi non conoscete quale sarà il parere del Consiglio, nemmeno in punto di nullità) che il Consiglio non riconosca sussistente la nullità che voi avete dichiarata e ritenga opportuno entrare nel merito. Ecco che il Consiglio dovrebbe entrare nel merito di un reclamo elettorale senza avere, su esso merito, il parere prescritto della Giunta delle elezioni. Ecco perchè l'appunto che si può e si deve fare alla decisione della Giunta delle elezioni è questo: voi potevate benissimo, ne avevate i poteri e le facoltà, opinare sussistente la nullità del reclamo del dottor Bianchina, ma dovevate egualmente adden-

II LEGISLATURA

XII SEDUTA

1 OTTOBRE 1953

trarvi nell'esame delle ragioni di merito addotte nella protesta dello stesso dottor Bianchina, per dare al Consiglio gli elementi per decidere sul merito, nel caso che il Consiglio al merito ritenesse di dover arrivare.

Ma ho ragionato per assurdo; perciò bisogna che io mi corregga e che ritorni alla verità del mio modestissimo parere. Vi è stato già detto, e lo ripeto io, che il reclamo del dottor Bianchina è fondato sull'articolo 14 della legge elettorale del 1948, il quale non richiede, non prescrive, per la validità del reclamo, alcuna autenticazione di firma. E bene ha detto il collega Milia quando ha sostenuto che la norma dell'articolo 18 è una norma interna del Consiglio, è un'esigenza che il Consiglio ha ritenuto di esprimere, ma che non è vincolante, non può essere vincolante per i cittadini, i quali sono tenuti ad osservare solo le norme che abbiano tutte le caratteristiche sostanziali e formali della legge. D'altra parte, anche a voler superare un tale decisivo argomento giuridico, faccio notare che l'articolo 18 non prescrive l'autenticazione della firma del reclamante.

Evidentemente — e non sarebbe necessario citare nozioni di carattere universale — non si può superare il principio che non può essere dichiarata nullità, se non è questa nullità espressamente comminata dalla legge. E tanto meno può essere dichiarata una tale nullità nel caso di un cittadino che non ha l'obbligo di conoscere la norma in base alla quale la nullità potrebbe ritenersi sussistente.

Nullità implicita. La nullità — si è detto — è implicita nell'inosservanza della norma. Che bella scoperta! Si è arrivati a concludere che la nullità è sempre implicita nell'inosservanza di una norma qualunque! E perchè non pretendere addirittura che debba essere espressamente prevista la validità e non già la nullità, come la legge richiede perchè questa possa essere dichiarata?

Ma io vorrei superare anche tali argomentazioni — ed ho finito perchè non desidero tediare il Consiglio — e vorrei dirvi: badate, colleghi del Consiglio, da ciò che si deduce dal reclamo del dottor Bianchina — ed a tale proposito, io debbo lamentare che, per informare

i membri del Consiglio della decisione e della relativa motivazione della Giunta delle elezioni, si è attesa l'ora di apertura della seduta nella quale la decisione stessa doveva essere discussa; e devo anche lamentare che, nell'informare il Consiglio della decisione e della motivazione, si è ommesso di trascrivere anche il testo del reclamo affinché il Consiglio potesse rendersi conto del suo valore — da ciò che si deduce, dicevo, dal reclamo del dottor Bianchina...

MELIS, *relatore*. Ma se il testo del reclamo ce l'hanno tutti!

CAPUT. Io non l'ho, non lo conosco, non l'ho neppure mai letto. Io constato semplicemente, signor Presidente. Vi dicevo: badate che dal contenuto della protesta del dottor Bianchina si deduce che sarebbero stati dichiarati validi parecchi voti non validi. E', dunque, questione di moralità elettorale. Se abbiamo cara la nostra moralità, superiamo gli ostacoli formali ed affrontiamo la discussione del merito, perchè se il dottor Cottoni — io me lo auguro sinceramente, si creda o non si creda a questa mia sincerità — dovrà rimanere componente del Consiglio regionale, che ci rimanga con la possibilità di difendere sempre a viso aperto la regolarità, la moralità delle origini del suo mandato elettorale.

A conclusione di questo mio, se volete, concitato intervento, io propongo un ordine del giorno nel quale si chiede che il Consiglio liberi di rinviare la questione della protesta avverso l'elezione del dottor Cottoni alla Giunta delle elezioni, impregiudicata restando la questione della nullità o meno del reclamo del dottor Bianchina, affinché la Giunta delle elezioni aggiunga, al suo parere in punto di nullità formale, il suo parere in punto di merito. In tal modo il Consiglio, quando la nuova decisione della Giunta delle elezioni sarà trasmessa al suo esame, sarà in condizioni, ove non ritenga sussistente la nullità *de quo*, di decidere sul merito. In via subordinata, io chiedo che il Consiglio rinvi ad altra seduta questa discussione, poichè tutti abbiamo il diritto di approfondire l'esame e lo studio sulla questione, prima di esse-

II LEGISLATURA

XII SEDUTA

1 OTTOBRE 1953

re chiamati ad esprimere il nostro modestissimo parere, davanti all'autorità del Consiglio, in vista di una deliberazione finale.

SERRA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA. Io, come componente della Giunta delle elezioni, intervenendo nel dibattito potrei apparire come difensore d'ufficio di una determinata causa; ritengo, tuttavia, non sia neanche il caso di pensare ad una simile cosa: la discussione, anche se accesa, (come ha ultimamente mostrato il collega Caput) si è mantenuta, indubbiamente, in una sfera superiore di obiettività cui intendo mantenermi fedele.

Io ritengo di condividere in pieno il punto di vista del collega Asquer e del collega Melis per ciò che concerne la natura della decisione della Giunta delle elezioni, decisione, quanto meno, preparatoria alla deliberazione che il Consiglio dovrà prendere in via definitiva. E ritengo che la Giunta delle elezioni abbia un carattere — formalmente ed anche sostanzialmente — giurisdizionale, in quanto, come ha detto il collega Asquer, sia il regolamento della Camera dei deputati, che il regolamento del nostro Consiglio, e soprattutto le norme dello Statuto e le leggi che regolano l'attività regionale (che ci rimandano, come fisionomia legislativa, alla fisionomia legislativa della Camera dei deputati e del Senato) ci consentono, con evidenza, di sostenere, inoppugnabilmente, che il Consiglio è un organo legislativo e che, per conseguenza, la Giunta delle elezioni, riconosciuta dal vigente ordinamento interno regionale, è un organo giurisdizionale. Pertanto, noi possiamo sostenere, essenzialmente, che la decisione della Giunta delle elezioni è una decisione in senso giurisdizionale, anche se a carattere preparatorio preliminare, spettando al Consiglio la decisione definitiva, come è chiaramente detto anche nella relazione del collega Melis.

Ad ogni modo, è inutile che io ripeta gli argomenti svolti molto diffusamente dai colleghi che mi hanno preceduto; qui si è avuta una serie di interventi che sono stati antitetici, ma che non può dirsi abbiano avuto un sen-

so conclusivo, ed è perciò che ho chiesto di parlare; l'ultima parola, in realtà, sarebbe spettata, se ciò fosse stato previsto, al relatore collega Melis.

Mi preme soltanto rilevare che il nocciolo della questione mi pare sia quello della nullità o meno del ricorso del dottor Bianchina. In materia, mi pare che il collega Caput abbia torto, anche quando argomenta — sia pure, forse, in senso esatto dal suo punto di vista — sulla base del termine usato da Melis: « implicita, nullità implicita... ». Può essersi trattato, probabilmente, di un errore di forma, dal quale, tuttavia, non si è tratta alcuna conclusione di sostanza: in realtà, la relazione Melis, che potremmo rileggere, dice che « si tratta di nullità generalmente riconosciuta da tutti i testi legislativi italiani ». E su questo voglio soffermarmi: l'articolo 14 della legge per le elezioni del primo Consiglio regionale della Sardegna, (recepito in pieno con legge regionale 12 agosto '51) dice: « Al Consiglio regionale è riservata la convalida dell'elezione dei propri componenti. Le proteste ed i reclami non presentati agli uffici delle sezioni od agli uffici elettorali circoscrizionali od a quello regionale devono pervenire alla Segreteria del Consiglio regionale entro il termine di quindici giorni dalla proclamazione degli eletti ». Qui non si parla neanche del fatto che i ricorsi debbano essere firmati: e potremmo forse trarne la conclusione che se un ricorso fosse anonimo — mancando la firma — dovremmo ritenerlo valido? Ma, cari colleghi Pinna, Caput e Milia, che avete sostenuto la tesi della validità, a me sembra che tagli la testa al toro — in relazione a motivi di legittimità più o meno fondati, di nullità più o meno affacciate e per voi inesistenti — il fatto che la stessa legge, all'articolo 3, dica: « Per l'elezione del Consiglio regionale si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, numero 26, per la elezione della Camera dei deputati con le modificazioni di cui al presente decreto ». E le modificazioni sono quelle ivi indicate: « Camera dei deputati », « deputato », « Segreteria della Camera dei deputati », espressioni usate negli articoli del Testo Unico citato nel comma prece-

dente si intendono sostituite rispettivamente con le seguenti: « Consiglio regionale », « consigliere regionale », « Cancelleria della Corte d'Appello ».

Tutti ricordiamo, perchè più o meno abbiamo avuto funzioni di partito contemporaneamente a quelle di candidati, quanto ci abbiano fatto sudare le disposizioni, talvolta cavillose ed oscure, della legge elettorale, e precisamente di questo Testo Unico della Camera dei deputati, che, fra l'altro, ad un certo punto, ci imponeva l'autentica delle firme...

CAPUT. Ma è detto espressamente: « a pena di nullità ».

SERRA... tanto è vero che l'Ufficio elettorale circoscrizionale presso la Corte d'Appello, quando riscontra una firma non autenticata, respinge il documento che la porta. Anche nel caso di esposto, gli articoli della stessa legge ci dicono che sono nulli gli atti quando non è accertata l'autenticità della firma, vale a dire, l'identità della persona che ha presentato il reclamo. Tanto è vero che il regolamento interno della Camera dei deputati — che è stato letto ed i colleghi lo ricorderanno — sancisce espressamente la disposizione specifica, identica a quella del nostro regolamento, che non si possono prendere in considerazione i reclami che siano stati presentati non autenticati. Così il regolamento della Camera dei deputati, fra l'altro, consacra una prassi costante. Un nostro collega, tornando da Roma, ci ha riferito appunto, poichè si è informato alla Segreteria generale della Camera dei deputati, che la medesima Segreteria archivia immediatamente i ricorsi che vengono presentati privi di autenticazione di firma.

Tutto ciò significa, in sostanza, che è inutile voler qui distinguere tra nullità esplicita ed implicita. Quando una nullità non è espressamente comminata, possiamo essere d'accordo, come tesi; ma qui è espressamente comminata, perchè quando è previsto, come lo è, il rinvio al sistema elettorale della Camera dei deputati, è ovvio che tale sistema debba essere seguito. Ripeto, sappiamo tutti quanto ci sia costato il disbrigo delle formalità elettorali, dove l'obbligo di autenticare le firme si trova ad ogni mo-

mento: il che vuol dire che si tratta di un principio fondamentale di tutto il diritto e, soprattutto, di diritto elettorale, che è diritto pubblico.

Conseguentemente, io ritengo che, per tali brevi considerazioni e per le altre fatte dai colleghi Asquer e Melis, il Consiglio possa stare tranquillo. E' inutile procrastinare ad un'altra seduta la decisione, così come mi sembra inutile l'appiglio all'argomento che non è stato distribuito ai consiglieri il testo dell'esposto del dottor Bianchina, in quanto il merito non può riguardarci, ove ci sia, come c'è, a carattere pregiudiziale ed assorbente, motivo di nullità.

E concludo con l'osservazione del collega Melis: sarebbe addirittura miserevole per il Consiglio sconfessare se stesso e dire che il nostro regolamento interno non ha alcun valore perchè noi avremmo sbagliato adottando una norma che si inquadra e che segue pedissequamente tutto il diritto italiano.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro ha chiesto di parlare, possiamo anche trarre le conclusioni. Mi pare che, in ordine di precedenza, si debba prendere in esame la proposta subordinata dall'onorevole Caput di aggiornare ad altra seduta la discussione del reclamo Cottoni, per dar la possibilità ai componenti del Consiglio di approfondire maggiormente tutta la materia.

CRESPELLANI, *Presidente della Giunta*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRESPELLANI, *Presidente della Giunta*. Io trovo giustificata la richiesta del collega Caput, perchè, indiscutibilmente, bisogna controllare testi di legge. Ma vorrei si estendesse l'aggiornamento anche all'altro ricorso, in modo che poi se ne possa abbinare l'esame.

ASQUER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASQUER. Il nostro Gruppo sarebbe propenso ad un aggiornamento, affinché la questione sia approfondita. E saremmo lietissimi se voi ci convinceste che abbiamo torto.

CAPUT. Anche noi.

PRESIDENTE. In fondo, si tratterebbe di una norma priva di sanzione, norma, questa dell'articolo 24, che deriva direttamente dalla identica norma del regolamento della Camera dei deputati. Anche lì è stato seguito lo stesso principio. Si tratterebbe solo di vedere, a tale principio, quale sanzione si deve dare. Ad ogni modo non è il caso di prolungare un esame del genere.

La votazione avverrà per alzata di mano sulle proposte degli onorevoli Caput e Crespellani di aggiornare la discussione sulla decisione in merito alle proteste contro l'elezione dei consiglieri Cottoni e Campus. Io penso che sarebbe possibile discuterne domani.

MILIA. Ed allora il rinvio, per il mio Gruppo, è assolutamente inutile.

PRESIDENTE. Dal momento che si ritiene inopportuna la data di domani, la discussione sui due reclami relativi alle elezioni degli onorevoli Campus e Cottoni dovrà essere rinviata ad altra seduta di questa stessa tornata.

ASQUER. Io non ho capito a quando dovrà andare l'aggiornamento.

PRESIDENTE. Si tratterà di cinque giorni.

ASQUER. Questo perchè vorrei far presente la necessità di decidere al più presto possibile, perchè qui ci sono dei consiglieri che hanno diritto ad una definizione della loro posizione.

PRESIDENTE. E' ben per questo che io avevo proposto di discutere domani. Ad ogni modo, chi approva il rinvio di questa discussione alzi la mano.

(E' approvato).

Svolgimento di interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, come ultimo punto, reca lo svolgimento di interrogazioni. La prima è quella dell'onorevole Colia all'Assessore all'agricoltura e foreste. Se ne dia lettura.

BERNARD, *Segretario*:

«Per conoscere se, allo scopo di evitare il susseguirsi di incidenti (l'ultimo dei quali è avvenuto il 4 agosto a San Giovanni Suergiu con la morte di un bambino di tre anni), non ritenga necessario svolgere una azione presso il Consorzio Bonifiche Basso Sulcis per invitarlo a far applicare apposite griglie protettive a tutte le imboccature dei sifoni dei canali d'irrigazione che attraversano le strade statali, provinciali e comunali. L'interrogante fa presente che tale inderogabile necessità è già stata da tempo segnalata, e senza alcun risultato positivo, a chi di dovere delle Autorità comunali e di Pubblica Sicurezza di San Giovanni Suergiu ». (17)

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore all'agricoltura e foreste ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

COSTA, *Assessore all'agricoltura e foreste*. E' inutile dire che dispiace a tutti che sia accaduta una tale disgrazia; la morte, soprattutto di un bambino, è una cosa dolorosa. Però mi permetto di far osservare all'onorevole Colia che, secondo me, si è trattato di un incidente quasi normale, comune; come se un bambino si arrampicasse sul parapetto del Bastione di Cagliari, precipitasse, e la colpa si attribuisse alla madre che non lo ha custodito.

Ora, in realtà, in Sardegna ci sono molti canali di bonifica (per quanto dovrebbero essercene molti di più), che vengono costruiti man mano che si riesce a bonificare le zone arretrate; perciò, quello che chiede l'onorevole Colia non è praticamente possibile. L'interrogante afferma che, se si fossero messe le griglie nei tombini, il bambino non sarebbe morto. Io voglio, invece, rilevare — sempre premesso che l'incidente dispiace a tutti — che il bambi-

II LEGISLATURA

XII SEDUTA

1 OTTOBRE 1953

no risulta esser morto a causa della sola caduta nel canale aperto. I canali sono aperti nè si possono proteggere. In certi punti dei canali ci sono dei tombini. L'onorevole Colia dice: «Se ci fossero state le griglie il bambino non sarebbe morto». Bisogna, tuttavia, rendersi conto del fatto che, se si mettono le griglie, nasce il pericolo di un intasamento delle acque, e, praticamente, si arreca un notevole danno al deflusso. Peraltro, nel tombino, la protezione esiste: c'è un muretto di 85 centimetri di altezza. Naturalmente, se un bambino vi si arrampica e cade, la colpa non è del Consorzio di bonifica. Ripeto, mettere delle griglie non è possibile per ragioni tecniche di deflusso delle acque. Ma, anche ammesso che, nel nostro caso, ci fosse stata una griglia, il bambino sarebbe morto ugualmente, poichè, trascinato dalla forza delle acque, avrebbe sbattuto contro la griglia. Non è la mancanza della griglia, insomma, che ha provocato la morte del bambino. Praticamente, la griglia non farebbe altro che impedire il deflusso delle acque e non salverebbe la vita dei bambini che cadessero nel canale.

Io avevo preparato anche una risposta scritta, e la leggo, poichè può darsi che mi sia sfuggito qualche particolare: «Il Consorzio di Bonifica del Basso Sulcis, nel cui comprensorio è accaduto il luttuoso incidente del 4 agosto ultimo scorso che ha causato la morte di un bambino per annegamento, interessato in merito alle provvidenze da adottare per evitare il ripetersi di tali incidenti, ha assicurato che tutti i pozzetti dei sifoni dei canali di irrigazione sono circondati da un muretto di protezione alto circa metri 0,85 sul piano di campagna, mentre nei punti di maggior traffico, dove più grave si presenta il pericolo per la incolumità delle persone, i pozzetti sono coperti con solette in cemento armato. Circa la lodevole proposta suggerita con l'interrogazione cui si risponde, di apporre cioè griglie protettive all'imboccatura dei sifoni, si fa osservare che ragioni di diversa natura si oppongono alla soluzione prospettata, tra cui una di indole tecnica, in quanto le griglie, comunque disposte, provocherebbero in brevissimo tempo, in corrispondenza di esse, un ingorgo dovuto al deposito di materiale trasportato dal-

la corrente, con conseguente arresto del deflusso regolare delle acque. D'altra parte, l'apposizione delle griglie protettive eviterebbe semplicemente che un corpo, caduto nei canali, venga trascinato dalla corrente per lunghissimo tratto, ma non eliminerebbe il pericolo che viene a crearsi con la esistenza stessa del canale. L'incidente del 4 agosto avrebbe avuto le stesse dolorose conseguenze anche se le imboccature dei sifoni fossero state provviste di griglie protettive perchè, ripetesi, il pericolo è conseguente all'esistenza stessa dei canali. Data l'impossibilità per i motivi predetti, a cui sono da aggiungere quelli di indole economica che inciderebbero in maniera proibitiva sulle spese per la manutenzione e l'esercizio dell'irrigazione, questo Assessorato ritiene che i pericoli, rappresentati dai canali aperti nel comprensorio di bonifica citato, possono evitarsi con una assidua e metodica propaganda da svolgersi a cura del Consorzio presso le famiglie abitanti nella zona interessata, affinché esercitino una maggiore sorveglianza sui bambini per evitare che questi, con l'imprevidenza propria della loro età, si approssimino ai canali. Tale opera dovrebbe essere integrata dalla vigilanza che determinate persone, nominate dal Consorzio, dovrebbero esercitare lungo i canali di bonifica, specie nei tratti più pericolosi, al fine di prevenire nei limiti del possibile il ripetersi di tali luttuosi fatti. In tal senso sono state, pertanto, impartite disposizioni al Consorzio di Bonifica del Basso Sulcis».

PRESIDENTE. L'onorevole Colia ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

COLIA. Sono dolente di dovermi dichiarare insoddisfatto. Io, onorevole Assessore, mi sono recato sul posto della disgrazia, per constatare di persona che cosa è avvenuto. In realtà, il Consorzio ha cosperso la zona di una miriade di canali, che attraversano strade comunali, provinciali e statali. Io non concordo con la affermazione che la morte del bambino si sarebbe verificata in ogni caso, con o senza griglia. Sta di fatto che il bambino, cadendo nell'acqua — e mi riferisco solo al bambino, per tacere di altri corpi, come cani, eccetera —

è morto quando è stato trascinato in prossimità dei sifoni, cioè nel punto in cui l'acqua nel passare da un bacino all'altro subisce un richiamo. Ora, prevale un solo argomento nella sua risposta: che il Consorzio di Bonifica si preoccupa solo della questione economica, poiché il mettere le griglie costituirebbe un aggravio di spese, per cui si preferisce che la gente muoia anziché spendere del denaro per mettere le griglie.

Ed io le potrei dimostrare, onorevole Assessore, facendo un lungo discorso, come si possano mettere le griglie senza che si intasi il deflusso delle acque: basterebbe che la sezione del canale venisse ampliata, per cui la superficie che verrebbe a mancare a causa delle griglie, sarebbe compensata dalla maggior quantità di acqua che passerebbe attraverso l'allargamento della sezione. Quindi, qualunque corpo vi giungesse, verrebbe ad essere ricuperato; e così il bambino, ne sono convinto, non sarebbe morto se, quando si è avvicinato al rigurgito, avesse trovato tali griglie e si fosse fermato.

Debbo, perciò, insistere; debbo pregare l'Assessore affinché continui nella sua opera presso questo Ente di bonifica perché provveda a mettere le griglie in quella miriade di canali che sono un serio pericolo per la tranquillità delle popolazioni.

Svolgimento di interpellanza.

PRESIDENTE. Segue un'interpellanza dell'onorevole Canalis all'Assessore ai trasporti, che mi pare potrebbe discutersi come un'interrogazione.

CANALIS. Sì, senz'altro.

PRESIDENTE. Se ne dia lettura.

BERNARD, Segretario:

«Per conoscere quali atti ha promosso, o è nelle sue intenzioni promuovere, presso il Governo centrale e precisamente presso il Ministero della marina mercantile per ottenere: 1) la trasformazione dell'attuale linea marittima Portotorres-Genova da settimanale in giornaliera; 2) l'assegnazione di motonavi di ton-

nellaggio superiore alle attuali e di velocità più elevata. E ciò in considerazione del sempre più crescente movimento dei viaggiatori verso l'Italia settentrionale e da questa verso la Sardegna, e della necessità di consentire un più rapido trasporto di merci — specie di quelle deperibili — che, dato l'attuale incremento della produttività, si ha assoluto bisogno di collocare nei mercati della Penisola e più precisamente in quelli dell'Alta Italia. L'accoglimento delle sopra citate richieste, già altra volta avanzate dalle Camere di Commercio della Sardegna e della Liguria, decongestionerebbe, inoltre, il traffico sulla linea Olbia-Civitavecchia e Cagliari-Civitavecchia». (2)

PRESIDENTE. L'Assessore ai trasporti ha facoltà di rispondere.

FILIGHEDDU, Assessore ai trasporti ed al turismo. La Giunta regionale e per essa l'Assessore ai trasporti condivide in pieno e non può non fare proprie le richieste contenute nell'interrogazione cui si risponde. Tuttavia, al riguardo va richiamata l'attenzione dell'onorevole interrogante sulla circostanza che la Regione non ha, nella materia, competenza diretta e pertanto la sua non può che essere azione di interessamento e di stimolo nei confronti dell'attività del Governo centrale. Sotto questo profilo, debbo sottolineare che il problema ha costituito sempre oggetto di particolare attenzione da parte dei miei predecessori ed in particolare del compianto avvocato Azzena. L'Assessorato aveva sempre agito in stretta intesa con le Camere di Commercio, fra le quali quella di Sassari non si è mai stancata di agitare il problema.

A sua volta chi parla — fin dall'inizio della propria attività — si è premurato di intervenire presso il Ministero della marina mercantile richiamando l'attenzione sull'intera situazione delle comunicazioni fra l'Isola e la Penisola ed in particolare sulla linea Portotorres-Genova, facendo propri i voti espressi dagli organismi economici interessati. Anche di recente, in occasione della visita resa al Ministro Tambroni in compagnia del Presidente Crespellani, è stata ancora una volta pro-

II LEGISLATURA

XII SEDUTA

1 OTTOBRE 1953

spettata la necessità che si venga incontro alle esigenze del traffico marittimo isolano, ormai in crescente sviluppo.

Per quanto l'esperienza consigli di accogliere con riserva e con prudenza le assicurazioni che pervengono da Roma, tuttavia dobbiamo dare atto che il Ministro ci ha dato la sensazione che le sue intenzioni in merito ai nostri problemi siano le più favorevoli, essendo egli animato da viva simpatia verso la nostra terra. Vi è, pertanto, fondato motivo di ritenere che le nostre insistenti richieste, che certo non mancheranno, — anche se dovessimo riuscire molesti — troveranno comprensione e, con la necessaria gradualità, verranno soddisfatte.

Se quanto detto vale per il problema generale dei nostri collegamenti marittimi con la Penisola, è mio convincimento che esso debba valere anche per la linea Portotorres-Genova, per il cui miglioramento la Giunta regionale intende insistere finchè le esigenze dei viaggiatori ed operatori economici del Nord dell'Isola non siano soddisfatte.

PRESIDENTE. L'onorevole Canalis ha facoltà di dichiarare se è soddisfatto.

CANALIS. Mi dichiaro soddisfatto e ringrazio l'Assessore per la risposta; lo invito a lavorare ancora perchè siano eliminati gli inconvenienti di cui alla mia interrogazione.

Per l'esame di un disegno di legge.

CRESPELLANI, Presidente della Giunta. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRESPELLANI, Presidente della Giunta. La Giunta ha presentato un disegno di legge concernente provvedimenti a favore dell'agricoltura. Poichè risulta che analogo progetto è in esame presso la seconda Commissione, pregherei che i due progetti venissero esaminati congiuntamente.

PRESIDENTE. Do assicurazione in proposito.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BERNARD, Segretario:

« Interrogazione Bagedda concernente gli straripamenti del fiume Temo ». (1)

« Interrogazione urgente Filigheddu - Sassu - Del Rio - Costa - Fancello sulla crisi del mercato zootecnico sardo ». (2)

« Interrogazione urgente Cossu - Prevosto sui danni alluvionali del Comune di Bosa ». (3)

« Interrogazione Del Rio sull'inondazione del Comune di Bosa ». (4)

« Interrogazione urgente Torrente concernente il concorso regionale a premi tra le cooperative agricole ». (5)

« Interrogazione urgente Bagedda concernente la chiusura del Cantiere di lavoro « Bachis Chessa » di Montresta ». (6)

« Interrogazione Asquer, con richiesta di risposta scritta, concernente la nomina degli ammassatori del grano ». (7)

« Interrogazione Spano sulle condizioni della strada Villacidro - San Gavino ». (8)

« Interrogazione urgente Ibba concernente gli uffici comunali di collocamento ». (9)

« Interrogazione urgente Ibba concernente il collocatore del Comune di Villacidro ». (10)

« Interrogazione Bagedda circa la notizia d'un caso di malaria ad Oliena ». (11)

« Interrogazione urgente Torrente circa l'approvvigionamento idrico del rione intorno a via Cagliari in Pula ». (12)

« Interrogazione Caput concernente il ponte nell'abitato di Sestu ». (13)

« Interrogazione urgente Dessanay concernente la revisione della rete idrica di Terralba ». (14)

« Interrogazione Torrente circa la composizione ed il funzionamento della Commissione per l'ammasso del Comune di Sanluri ». (15)

« Interrogazione Manca - Cherchi concernente il contingente d'ammasso del grano ». (16)

« Interrogazione Deriu concernente un disegno per lo storno di somme nel bilancio di previsione 1953 ». (18)

« Interrogazione Deriu concernente gli assegni familiari e l'assistenza mutualistica agli operai dei cantieri di lavoro ». (19)

« Interrogazione urgente Bagedda in rapporto ad alcuni gravi episodi di banditismo nel Nuorese ». (20)

« Interrogazione Spano concernente la valorizzazione turistica della zona di Villacidro ». (21)

« Interrogazione Canalis sul cantiere di lavoro di Perfugas ». (22)

« Interrogazione urgente Colia concernente l'illuminazione elettrica per alcuni rioni d'Iglesias ». (23)

« Interrogazione Sotgiu Girolamo concernente i lavori sulla strada statale Tempio-Calangianus ». (24)

« Interrogazione Sotgiu Girolamo concernente i lavori dell'E.T.F.A.S. nei terreni denominati Minerva (Monteleone) ». (25)

« Interrogazione Sotgiu Girolamo concernente la chiusura del cantiere-scuola San Giorgio (Perfugas) ». (26)

« Interrogazione Colia concernente l'impianto di acido solforico della società Monteponi (Iglesias) ». (27)

« Interrogazione urgente Deriu sulla mancata attuazione della legge regionale per la costruzione dei porti di 4ª classe ». (28)

« Interrogazione urgente Cherchi concernente i danni per l'alluvione di Bonorva del giugno 1953 ». (29)

« Interrogazione Spano concernente la concessione di mutui agli artigiani ». (30)

« Interrogazione Spano concernente il risarcimento dei danni alle abitazioni provocati dall'alluvione dell'ottobre 1951 ». (31)

« Interrogazione Gardu concernente l'istituzione del Museo del Costume ». (32)

« Interrogazione Cardia concernente l'approvvisionamento idrico di Ghilarza ». (33)

« Interrogazione urgente Milia concernente concessione di terre E.T.F.A.S. ai coltivatori diretti di Alghero ». (34)

« Interrogazione Colia circa le mancate manifestazioni culturali nella città di Iglesias ». (35)

« Interrogazione Castaldi circa la sistemazione della zona del Poetto ». (36)

« Interrogazione Castaldi circa il trasferimento di sette ettari di terreno al Comune di Cagliari ». (37)

« Interrogazione Bagedda, con risposta scritta, concernente le strade Bitti-Onani-Lula e Lotzorai-Talana ». (38)

« Interrogazione Gardu concernente il Piano di rinascita ». (39)

Annunzio di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

BERNARD, Segretario:

« Interpellanza urgente Dessanay-Torrente-Cherchi concernente attività degli Enti di riforma fondiaria in Sardegna ». (1)

« Interpellanza urgente Cardia circa la sostituzione dell'impiego del carbone Sulcis con l'uso della nafta nelle centrali termoelettriche di Palermu, Vigliena (Napoli) e Civitavecchia ». (3)

« Interpellanza urgente Cardia circa i programmi di emergenza di opere pubbliche che il Provveditorato alle OO. PP. predisporrebbe nei Comuni del bacino carbonifero del Sulcis ». (4)

« Interpellanza Covacovich sul problema degli acquedotti in Sardegna ». (5)

« Interpellanza urgente Torrente sul licenziamento da parte della Sogene di 350 operai, impiegati nei lavori della diga sul Mulargia a Monte su Rei ». (6)

PRESIDENTE. Il Consiglio si riunirà domani alle ore 17.

La seduta è tolta alle ore 19,35.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari

Anno 1955